

Regolamento sull'Imposta di Soggiorno nel Comune di Cavriglia

approvato con delibera del Consiglio Comunale n.14 del 26/04/2012, modificato con delibera del Consiglio Comunale n.7 del 29/03/2018, n.37 del 28/11/2018 e modificato con delibera del Consiglio Comunale n.19 del 29/04/2021

Articolo 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del D. Lgs .446 del 15. 12.1997, disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul territorio del Comune di Cavriglia ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs .14. 3.2011 n. 23 e dell'art. 180 del D.L. 19.5.2020 n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 17.7.2020 n. 77, nel rispetto delle disposizioni nazionali che disciplinano il tributo.

2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2 Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e regolata dall'art. 180 del D.L. 19.5.2020 n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 17.7.2020 n. 77 . Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Cavriglia, per il turismo, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici attinenti.

2. L'applicazione dell'imposta decorre a far data dall'entrata in vigore del provvedimento regionale con il quale il Comune di Cavriglia sarà inserito nell'elenco delle località turistiche della Toscana e comunque non prima del 1 giugno 2012.

3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Cavriglia, fino ad un massimo di 5 pernottamenti consecutivi.

Articolo 3

Soggetto passivo e Responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2, ed ha l'obbligo di versare al Responsabile del pagamento dell'Imposta di Soggiorno, di cui all'art. 4 comma 1-ter del D.Lgs. 14.11.2020 n. 23, l'importo dovuto a titolo di imposta di soggiorno.

2. I gestori delle strutture ricettive e i soggetti che incassano o intervengono nel pagamento del canone o del corrispettivo dovuto per le locazioni brevi, inclusi i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare ed i soggetti che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone che ricercano un immobile con coloro che dispongono di unità immobiliari da locare, di seguito denominati "Responsabili dell'Imposta di Soggiorno" provvedono alla riscossione dell'imposta, rispondono direttamente del corretto e integrale riversamento della stessa al Comune di Cavriglia e sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi ai sensi dell'art. 4 comma 1-ter del D .Lgs. 14,32011 n. 23 e all'art. 4 comma 5-ter del D.L. 24.4.2017 n. 50 convertito con modificazioni dalla Legge 21.6.2017 n. 96.

3. I "Responsabili dell'Imposta di Soggiorno" gestori di portali telematici e i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare tenuti agli adempimenti riguardanti l'imposta di soggiorno potranno definire le modalità operative per l'attuazione dei suddetti obblighi con atto convenzionale concordato con il Comune di Cavriglia.

4. I "Responsabili dell'Imposta di Soggiorno" sono tenuti agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente Regolamento, secondo le modalità ed i termini da essi indicati.

Articolo 4 Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è stabilita con provvedimento dell'Amministrazione Comunale.

2. Essa è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno. Per gli alberghi, i campeggi, i residence e gli agriturismo la misura è definita in rapporto alla loro classificazione articolata, secondo la normativa regionale vigente in materia

Articolo 5 Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;
- b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di un accompagnatore per paziente;
- c) i genitori, o accompagnatori, che assistono i minori di diciotto anni degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, per un massimo di due persone per paziente;
- d) portatori di handicap non autosufficienti compreso un accompagnatore;
- e) i dipendenti delle strutture ricettive(alberghiere ed extralberghiere)
- f) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni d'emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umano;

2. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, lettere b) , c), d) e f), è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, contenente le generalità degli accompagnatori/genitori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero.

L'accompagnatore/genitore dovrà altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente.

Articolo 6 Versamento dell'imposta

1. I soggetti di cui all'articolo 3 comma 1, entro il termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al Responsabile dell'Imposta di Soggiorno presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza.

2. Il Responsabile dell'Imposta di Soggiorno effettua il versamento, al Comune di Cavriglia degli importi dell'Imposta di Soggiorno, inclusi anche quelli dovuti ma non corrisposti dall'ospite con cadenza trimestrale entro il giorno 15 (quindici) dei mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio con le seguenti modalità:

- a. piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni ed i prestatori di servizi di pagamento abilitati, detta "pagoPA";
- b. procedure informatiche messe a disposizione dal Comune di Cavriglia o altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione Comunale ed approvate con determinazione del Dirigente competente;
- c. in via residuale, ove non attuabili le modalità precedentemente descritte, con pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria Comunale e le agenzie di credito convenzionate.

Articolo 7

Dichiarazioni relative all'imposta

1. I Responsabili dell'Imposta di Soggiorno relativi alle strutture ricettive ubicate nel Comune di Cavriglia sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni di imposta, tenendo conto del materiale messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale, nonché a richiedere il pagamento dell'imposta al soggetto passivo entro il termine del periodo di soggiorno di ciascun ospite con rilascio di quietanza numerata e nominativa.
2. Nel caso in cui il soggetto passivo di imposta rifiuti il pagamento, il Responsabile dell'Imposta di Soggiorno è comunque tenuto al versamento dell'imposta all'Amministrazione Comunale.
3. L'inosservanza delle norme regolamentari commessa dai soggetti passivi dell'imposta di soggiorno, ivi compresa la mancata compilazione del suddetto modulo di rifiuto, deve essere tempestivamente segnalata dai Responsabili dell'Imposta di Soggiorno all'Amministrazione Comunale per gli adempimenti di competenza.
4. Il Responsabile dell'Imposta di Soggiorno comunica mensilmente all'Ente, entro quindici giorni del mese successivo, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del mese, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 5, l'imposta dovuta, nonché gli importi da versare al Comune di Cavriglia.
5. La "Comunicazione Mensile" deve essere trasmessa con apposita procedura telematica secondo le modalità approvate con determinazione del competente dirigente comunale. Eccezionalmente, in caso di impossibilità della presentazione in via telematica, essa può essere presentata su supporto cartaceo avente le stesse caratteristiche. La "Comunicazione Mensile" deve essere presentata anche in caso di mancanza di ospiti presso la struttura.
6. I Responsabili dell'Imposta di Soggiorno devono altresì presentare entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo una "Dichiarazione Annuale" cumulativa, riepilogativa dei pernottamenti e dei versamenti effettuati nell'anno precedente, ai sensi del comma 1-ter del D.Lgs. 14/3/2011 n. 23 e successive modifiche ed integrazioni.
7. La Dichiarazione Annuale deve essere trasmessa esclusivamente con apposita procedura telematica definita dall'Amministrazione Comunale, tenuto conto delle modalità approvate con apposito Decreto Ministeriale previsto dal comma 1-ter del D.Lgs. 14.3.2011 n. 23, e deve essere presentata anche se l'imposta di soggiorno dichiarata per l'anno precedente è pari a zero.
8. I gestori sono tenuti a conservare tutta la documentazione relativa all'imposta di soggiorno per almeno 5 anni.
9. I gestori delle strutture ricettive, in concomitanza con l'inizio dell'attività devono richiedere le credenziali per la registrazione delle proprie strutture nel portale dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune.

Articolo 8

Controllo e accertamento imposta

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 7.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti

effettuati al Comune.

3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006 n. 296

4. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, l'Amministrazione Comunale può:

a) invitare i soggetti passivi e i Responsabili dell'Imposta di Soggiorno ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata e pagata ed i versamenti effettuati al Comune;

b) inviare ai Responsabili dell'Imposta di Soggiorno questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con inviti a restituirli compilati e firmati;

c) effettuare sopralluoghi anche tramite gli agenti di polizia municipale;

d) avvalersi degli strumenti conoscitivi e di contrasto all'evasione del tributo introdotti dall'art. 13 -quater del D.L. 30/4/2019 n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 28/6/2019 n. 58;

5. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o dei ritardati versamenti nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al "Responsabile del pagamento dell'Imposta di soggiorno" un apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi dell'art. 1, commi da 792 a 804 della L. 160/2019.

Articolo 9 Sanzioni

1. Le violazioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997.

3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione alle prescritte scadenze delle "Comunicazioni Mensili" e della "Dichiarazione Annuale" da parte del "Responsabile del pagamento dell'Imposta di Soggiorno", si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.

4. L'irrogazione delle sanzioni non esonera dal pagamento dell'imposta evasa. Al fine di quantificare l'importo dovuto gli uffici del Comune di Cavriglia potranno svolgere tutte le attività accertative comprese quelle di cui alla Legge 296 del 27.12.2006, comma 179.

5. Nel caso di assenza o inattendibilità della documentazione reperita o fornita dal gestore della struttura l'imposta dovuta sarà determinata in funzione della potenzialità ricettiva della struttura dichiarata ai competenti uffici della Pubblica Amministrazione, rilevata in sede di verifica da parte degli organi competenti, oppure con il metodo induttivo, assumendo quale parametri il numero posti letto della struttura e la percentuale di occupazione delle strutture ricettive presenti nel territorio comunale nel periodo di esercizio di cui al comma precedente.

6. Per le strutture che non si siano mai registrate secondo le modalità prescritte e per le quali non si disponga della data di inizio effettivo dell'attività, salva diversa documentazione fornita dal gestore, sarà considerata omessa la dichiarazione per tutti i dodici mesi precedenti all'accertamento.

7. Per qualsiasi altra violazione al presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, nella misura determinata dalla Giunta Comunale.

8. Il procedimento di irrogazione della sanzione di cui al comma precedente è disciplinato dalle disposizioni della legge 24.11.1981 n. 689.

9. La misura annua degli interessi è stabilita secondo il tasso legale vigente. Gli interessi sono calcolati giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 10 **Riscossione coattiva**

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11 **Rimborsi**

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 7.

2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a euro quindici.

Articolo 12 **Contenzioso**

Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 13 **Disposizioni transitorie e finali**

In sede di prima applicazione, per il periodo 1 giugno 2012 – 30 settembre 2012, gli obblighi relativi alle disposizioni inerenti i termini e le modalità di comunicazione e versamento dell'imposta di soggiorno, di cui agli articoli 6 e 7 del presente regolamento, si considerano assolti se effettuati entro il 15 ottobre 2012.